



TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

Nel procedimento n. 3/2021

relativo alla Procedura da Sovraindebitamento di Accordo familiare di composizione della crisi promossa da

ROSSO LORENA cf RSSLRN80S55G674A

In proprio e quale titolare di NON SOLO TOMA di Rossa Lorena

SHEHU ARMANDO cf SHHRND70L17Z100L

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che con ricorso depositato in data __9.9.21__ Rosso Lorena e Shehu Armando proponevano ai creditori un accordo di composizione della crisi di tipo familiare e che, con decreto in data _22.9.21__ Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge, fissando udienza per il 4.11.21; all'esito venivano richieste talune necessarie precisazioni ed indicazioni.

rilevato che il piano votato prevede

-ATTIVO: occorre preliminarmente rilevare che i ricorrenti sono titolari di diritto di superficie di immobile di edilizia popolare con vincolo prima casa e necessità di successivo riscatto, gravato da ipoteca in favore di Unicredit spa, a garanzia del mutuo di 25 anni stipulato nel 2010, con rate di circa 450,00 al mese e che i ricorrenti intendono continuare a pagare, escludendo il cespite dall'accordo, in quanto la rata è pari ad un esborso per altro alloggio da utilizzare in locazione, l'importo residuo da corrispondere è di euro 66.114,98, pressochè pari al valore attuale del bene, sicchè la eventuale vendita del bene porterebbe incasso al solo ipotecario, che potrebbe per i ribassi d'asta incassare anche meno, senza alcun vantaggio per il restante ceto creditorio; ciò detto l'attivo è pari a euro 34.000,00 generato dal prezzo di cessione della quota di 2/18 di immobile in Barge della sig Rossa per euro 6.000,00 e per cui vi è proposta di acquisto da parte di Rossa Alessandro subordinatamente alla omologa del piano (al riguardo devesi rilevare che la scelta di procedere a divisione ex art 720 cc e 601 c. 2 cpc appare possibile, in quanto la vendita all'asta di una quota di 2/18 di un bene appare fortemente improbabile, e comunque foriera di costi; in ogni caso la proposta sul punto appare approvata dai creditori); nonché dalla somma di euro 18.000,00 quale eccedenza, non destinata ai bisogni familiari dei ricorrenti e della figlia minore, delle entrate



da lavoro subordinato dei signori Rossa e Shehu, nonché da finanza esterna di euro 10.000,00 messa a disposizioni per euro 5000,00 da Rossa Alessandro e per euro 5.000,00 da Pellegrino Silvia , subordinatamente alla omologa dell'accordo

Trattandosi di procedura familiare le masse sono state così divise:

ATTIVO ROSSA: cessione 2/18 immobile Barge per euro 6.000; eccedenza stipendi per euro 7.200; liberalità per finanza esterna per euro 10.000

ATTIVO SHEHU: eccedenza stipendi per euro 10.800.

-PASSIVO ROSSA LORENA: euro 66.246,04 di cui euro 5.614,55 per spese prededucibili, euro 25.731,65 crediti privilegiati, euro 34.899,84 crediti chirografari

-PASSIVO Shehu : euro 3743,03 spese prededucibili, euro 35.067,34 crediti chirografari e così in totale euro 38.810,37

Si precisa che nel piano sono stati correttamente considerati i debiti solidali dei signori Rossi e Shehu

I ricorrenti hanno proposto quanto segue.

Rossa Lorenza dalla divisione e cessione dei 2/18 della proprietà dell'immobile in Barge soddisferà il 60% delle spese prededucibili (così suddivise tra le masse) e parte dei creditori privilegiati ex art 2751 bis n. 2 per euro 385,45, mentre il residuo dei privilegiati sarà pagato con le risorse residue delle entrate da lavoro dipendente (euro 7.200,00) con rate mensili di 200,00 euro l'una e quindi per un totale di 36 rate mensili; la finanza esterna di euro 10.000,00 viene assegnata ai residui creditori (chirografari) nella misura del 18,85% entro 30 gg dalla omologa.

Shehu Armando destina il suo attivo (eccedenza stipendio) di euro 10.800, al soddisfacimento dei crediti prededucibili per euro 3.743,03 (40% a lui imputato) nonché al soddisfacimento dei chirografari per euro 7.098,35, il tutto con 36 rate mensili da 300,00 euro l'una (con percentuale di soddisfacimento del 23,65%)

Il professionista nominato dr Sugliano ha depositato relazione attestante la completezza della documentazione, la fattibilità del piano, e la preferenza rispetto alla alternativa liquidatoria in quanto verrebbe meno la finanza esterna, l'unico bene liquidabile sarebbe pro quota (2/18), mentre il bene ipotecato in quanto tale verrebbe destinato al soddisfacimento di un solo creditore.

La proposta è stata votata, con voti a favore di creditori rappresentanti l'89,97% dei crediti, mentre il voto contrario è stato formalizzato solo da Compass creditore chirografari che risulta percepire, a fronte di un credito di euro 6.507,76, euro 1226,81 dalla massa di Rossa ed euro 1256,19 dalla massa di Shehu per un totale di euro 2.483,00 (circa 37,79 %).

Il dissenso di Compass consiste in una mera affermazione di dissenso senza alcuna motivazione e, per le considerazioni svolte sulle percentuali di votanti, sulla "prova di resistenza" quanto al voto negativo di Compass che non modifica il risultato, nonché sulla preferibilità dell'accordo alla prospettiva liquidatoria, non è tale da impedire l'omologa. Risulta poi l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano depositata dall'organismo di composizione della crisi.



L'accordo pertanto deve considerarsi approvato ai sensi dell'art. 11, 2° comma, l. n. 3/2012, e che può essere omologato.

P.Q.M.

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi proposto da ROSSO LORENA cf RSSLRN80S55G674A In proprio e quale titolare di NON SOLO TOMA di Rossa Lorena e da SHEHU ARMANDO cf SHHRND70L17Z100L

come depositato il disponendo che i debitori lo adempiano nei tempi e modi ivi indicati;

Attribuisce

al professionista gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 L. 3/2012, invitandolo a riferire al giudice dell'avvenuta totale esecuzione dell'accordo;

Dispone

che sia data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Cuneo;

Si comunichi.

Cuneo 10/01/2022

Il Giudice

dr. Natalia Fiorello

